

C. Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale

Disciplina dell'assoluzione generale

31. La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico modo ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che un'impossibilità fisica o morale non li scusi da una tale confessione.

Può avvenire infatti che, per eventuali circostanze particolari, sia lecito o anche necessario impartire l'assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa confessione individuale.

Casi in cui può essere lecito o necessario impartire l'assoluzione collettiva.

Oltre i casi di pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che solo genericamente si sono confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, qualora si presenti una grave necessità: se, cioè, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene ed entro un congruo periodo di tempo, le confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della santa Comunione. La cosa può avvenire soprattutto in terra di missione, ma anche in altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente tale necessità.

Se però si possono avere a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa concessione per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi, ad esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.

Giudizio riservato al Vescovo.

32. È riservato al Vescovo diocesano, d'intesa con gli altri membri della Conferenza Episcopale, giudicare se ricorrano le condizioni di cui sopra, e stabilire quindi quando sia lecito impartire l'assoluzione sacramentale in forma collettiva.

Come comportarsi in una grave necessità improvvisa.

Qualora, oltre i casi determinati dal Vescovo diocesano, si presentasse qualche altra grave necessità di impartire l'assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, perché l'assoluzione stessa sia lecita, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, l'Ordinario del luogo; se il preavviso non fosse possibile, abbia cura di informare quanto prima l'Ordinario stesso sul dato di necessità che gli si è presentato e sull'assoluzione così impartita.

Disposizioni richieste.

33. Per quel che riguarda i fedeli, perché possano usufruire dell'assoluzione sacramentale collettiva, si richiede in modo assoluto che siano ben disposti: che, cioè, ognuno si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l'accusa. Circa tali disposizioni e condizioni, richieste per la validità del sacramento, i sacerdoti devono accuratamente informare e preavvertire i loro fedeli.

Impegni che ne derivano.

34. Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla confessione auricolare, a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore. Rimane infatti in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare privatamente al sacerdote, almeno una volta all'anno, i suoi peccati, s'intende quelli gravi, non ancora specificatamente confessati.

Rito dell'assoluzione generale

35. Per la riconciliazione dei penitenti con la confessione e l'assoluzione collettiva nei casi stabiliti dal diritto, tutto si svolge come sopra, nella celebrazione della riconciliazione per più penitenti, con la confessione e l'assoluzione individuale, fatte le sole varianti che seguono:

a) Terminata l'omelia, o nel corso della omelia stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi di ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere: che, cioè, ognuno si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda

riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l'accusa; venga inoltre proposta una soddisfazione che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcosa.

b) Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso invita i penitenti, che vogliono ricevere l'assoluzione, a indicare con qualche segno – (per es. l'inchino del capo, la genuflessione o un altro segno, secondo le norme stabilite dalle Conferenze Episcopali) – questa loro volontà, e a dire insieme la formula della confessione generale (per es. il *Confesso a Dio*); dopo di che si può fare una preghiera litanica o eseguire un canto penitenziale; tutti poi dicono o cantano il *Padre nostro* come è stato detto sopra, al n. 27.

c) Quindi il sacerdote pronuncia l'invocazione con la quale si chiede la grazia dello Spirito Santo per la remissione dei peccati, si proclama la vittoria sul peccato per mezzo della morte e risurrezione di Cristo, e vien data ai penitenti l'assoluzione sacramentale.

d) In ultimo, il sacerdote invita al rendimento di grazie, come è stato detto sopra, al n. 29, e omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e lo congeda.

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI CON LA CONFESIONE E L'ASSOLUZIONE GENERALE

60. Per la riconciliazione dei penitenti con la confessione e l'assoluzione collettiva nei casi stabiliti dal diritto, tutto si svolge come sopra nella celebrazione della riconciliazione per più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale, fatte solo le seguenti varianti.

AVVERTIMENTO

Terminata l'omelia e prima del silenzio per l'esame di coscienza, o nel corso dell'omelia stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi di ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere che ognuno, cioè, si penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e si impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al momento non può fare l'accusa; venga inoltre proposta una soddisfazione che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcosa.

CONFESIONE GENERALE

61. Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso invita i penitenti che vogliono ricevere l'assoluzione a indicare con la genuflessione la loro volontà e a dire insieme la formula della confessione generale.

L'invito viene rivolto con queste parole o con altre simili:

Coloro che desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale, si inginocchino e si accusino di tutti i loro peccati recitando la formula di confessione generale.

I penitenti pronunziano una formula di confessione generale (per es. il Confesso a Dio), dopo la quale si può fare una preghiera litanica o eseguire un canto adatto, come è detto sopra per la riconciliazione di più penitenti con confessione e assoluzione individuale (n. 54). Alla fine si aggiunge sempre, il Padre nostro.

ASSOLUZIONE GENERALE

62. Quindi il sacerdote impartisce l'assoluzione tenendo le mani stese sui penitenti e dicendo:

Dio nostro Padre
non vuole la morte del peccatore,
ma che si converta e viva;
egli che per primo ci ha amati
e ha mandato il suo Figlio
per la salvezza del mondo,
faccia risplendere su di voi la sua misericordia
e vi dia la sua pace.

R. Amen.

Il Signore Gesù Cristo
si è offerto alla morte per i nostri peccati
ed è risorto per la nostra giustificazione;
egli che nell'effusione dello Spirito
ha dato ai suoi Apostoli il potere
di rimettere i peccati,
mediante il nostro ministero vi liberi dal male
e vi riempia di Spirito Santo.

R. Amen.

Lo Spirito Paràclito
ci è stato dato per la remissione dei peccati
e in lui possiamo presentarci al Padre;
egli purifichi e illumini i vostri cuori
e vi renda degni di annunziare

le grandi opere del Signore,
che vi ha chiamato dalle tenebre
alla sua ammirabile luce.

R. Amen.

E io vi assolvo dai vostri peccati
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

R. Amen.

Oppure:

Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio,
e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati,
vi conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace.

E io vi assolvo dai vostri peccati
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.

R. Amen.

RINGRAZIAMENTO E CONCLUSIONE

63. Il sacerdote invita tutti i presenti a render grazie a Dio per la sua misericordia; dopo un canto adatto, omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e lo congeda, usando il formulario indicato nel Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale, nn. 58-59.